

**OGGETTO: VALORI DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA E DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE
REPUBBLICANA - ATTO D'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'antifascismo è la radice ideale e culturale da cui nasce la Repubblica Italiana e la sua Costituzione democratica, la quale rappresenta il metodo democratico contro ogni forma di totalitarismo;
- che tutte le iniziative e manifestazioni, provenienti da Associazioni ed organizzazioni politiche e sociali e da singoli soggetti, che richiamano in modo esplicito a simboli fascisti o nazisti e ad ideologie proprie dei regimi totalitari, e che diffondono idee e comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, all'odio razziale, all'omofobia, all'antisemitismo, si fondano sul terrore e sulla repressione delle espressioni di libertà e democrazia e provocano lutti e miserie;
- che la reazione di fronte a certi comportamenti è quella di condanna, perseguendo con fermezza tutte le iniziative in contrasto con la difesa dei valori della libertà, del diritto, della solidarietà, che costituiscono il fondamento e la base della convivenza democratica;
- richiamato l'articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) il quale dispone che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione;
- richiamati i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare quelli descritti agli artt. 2 e 3, i quali recitano "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ..." e "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- evidenziato che la Costituzione della Repubblica Italiana, al punto XII delle Disposizioni transitorie e finali testualmente recita "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";
- vista la legge n.645/1952 (Cd. Legge Scelba) di attuazione della XI Disposizione transitoria e finale della Costituzione, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la disciplina definitiva e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste;
- visto, inoltre, l'articolo 3 della legge 654/1975 intitolata "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale", che in particolare stabilisce che è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- vista, infine, la legge 205/1993 di conversione del D.L. 122/1993 (cd. Legge Mancino) che punisce chiunque propagandi idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; punisce chiunque istighi, con qualunque modalità, a commettere o commetta atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; vieta, infine, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici;

- tenuto conto dell'art. 17 (Divieto di abuso del diritto) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il quale stabilisce che nessuna disposizione contenuta nella Convenzione stessa può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Convenzione, o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione;

- tenuto conto dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 cd. "Codice delle pari Opportunità", il quale contiene le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo;

- constatato che lasciare spazio sotto qualsiasi forma a manifestazioni, Associazioni ed organizzazioni dichiaratamente razziste, xenofobe, omofobe ed antidemocratiche le quali, anche con esaltazione di forme di violenza, possono contribuire a creare sul territorio relazioni, reti di complicità e un pericoloso spirito di emulazione, soprattutto in settori della popolazione giovanile, è sicuramente pericoloso e costituisce comunque un fatto da evitare con fermezza;

- considerato che le garanzie a tutela dei diritti sopra menzionati possano essere rafforzate anche in via amministrativa, mediante l'introduzione di opportune disposizioni nel testo dei Regolamenti comunali;

- ritenuto di adottare misure contro ogni neofascismo e contro ogni manifestazione di discriminazione individuando le forme e le modalità più efficaci per: non consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti dall'ordinamento, e principalmente attraverso i Regolamenti comunali, che le organizzazioni neofasciste abbiano agibilità politica sul territorio cittadino, in particolare nell'ambito delle occupazioni di suolo pubblico;

- ritenuto di adottare misure per il mantenimento della memoria storica della Resistenza e delle origini antifasciste della Repubblica Italiana, con iniziative culturali in collaborazione con le scuole di ogni grado, e nei luoghi di aggregazione;

- ritenuto di adottare misure per sensibilizzare la cittadinanza sui nuovi fascismi, con particolare attenzione alle fasce più giovani e quindi più esposte, se non in possesso degli adeguati strumenti storico-culturali, all'attrazione della mitologia neofascista;

- dato atto che il presente atto costituisce un mero atto di indirizzo e come tale non necessita del parere di cui all'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di investire in cultura, favorendo le iniziative promosse dalle associazioni che favoriscano i valori di libertà, tolleranza e uguaglianza a cui si richiama la nostra Costituzione;

- di promuovere iniziative che consentano di portare all'attenzione della popolazione il problema dei nuovi fascismi;

- porre particolare attenzione alle politiche giovanili, in quanto fascia di popolazione dotata di minori strumenti per valutare la portata storica di quel periodo, favorendo i percorsi scolastici negli istituti presenti sul territorio comunale e la partecipazione a progetti culturali che valorizzino la cittadinanza attiva e i valori democratici verso i giovani;
- di dare mandato alle competenti Direzioni comunali di adeguare i Regolamenti comunali (es. occupazione suolo pubblico, concessione spazi e sale comunali, ecc.) ai principi sopra specificati al fine anche di includere, al momento della richiesta di autorizzazione, una dichiarazione esplicita di riconoscimento dei valori antifascisti espressi nella Costituzione italiana.
- prevedere pertanto, nei moduli di richiesta di utilizzo di spazi pubblici (a titolo semplificativo ma non esaustivo: siano essi edifici o sale pubbliche) da presentare al momento della richiesta di autorizzazione, una dichiarazione esplicita di riconoscimento nei valori antifascisti espressi dalla Costituzione italiana;
- imporre come requisito necessario per l'assegnazione di spazi e contributi pubblici il non aver subito condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati di cui alle leggi elencate in premessa;
- istituire meccanismi di intervento impeditivo per quanto riguarda l'assegnazione di contributi, patrocini o altre forme di supporto e sostegno ad associazioni che, pur avendo sottoscritto la suddetta dichiarazione, presentino richiami all'ideologia fascista, alla sua simbologia, alla discriminazione etnica, religiosa, linguistica o sessuale, verificati a livello statutario, ove lo Statuto è presente, sui siti internet e sui social network, o nell'attività pregressa oppure per accertata violazione delle leggi in materia;
- istituire analoghi meccanismi da inserire nel regolamento della fruizione delle sale pubbliche per la concessione delle stesse;

Bovisio Masciago,
